

## **RIENTRO IN PRESENZA avvio A. Sc.2020/21– CATEGORIA LAVORATORI FRAGILI**

Di seguito un **approfondimento sulla situazione dei lavoratori fragili**, una problematica che, a seguito dell'emergenza sanitaria, coinvolge anche i lavoratori della scuola

Tutto il personale scolastico in questi giorni è impegnato per riaprire le scuole e riprendere le attività didattiche in presenza. Ma per la ripartenza delle attività, stante la situazione sanitaria, è **necessario garantire condizioni di sicurezza**, a maggior ragione per quei lavoratori che, per particolari condizioni di salute, potrebbero essere più esposti al rischio di contagio.

Il MI si è impegnato, sottoscrivendo il Protocollo nazionale sulla sicurezza, a fornire disposizioni chiare in materia, prevedendo anche uno specifico confronto con le organizzazioni sindacali al fine di individuare le **possibili forme di utilizzazione di questo personale**. Auspichiamo che prima dell'inizio delle lezioni tutti i dubbi e i problemi trovino le necessarie soluzioni.

### **CHI SONO I LAVORATORI CHE RIENTRANO IN QUESTA CATEGORIA**

A seguito dell'emergenza sanitaria da Covid-19 è stata introdotta la “**sorveglianza sanitaria eccezionale**” (art. 83 del decreto legge 19 maggio 2020 n. 34 e sua conversione in Legge 17 luglio 2020, n. 77).

Essa riguarda i “*lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell'età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da morbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità*”.

La **condizione di fragilità** è da intendersi temporanea ed esclusivamente legata all'attuale situazione epidemiologica, così nella nota del Ministero. Il concetto di fragilità va individuato “in quelle condizioni dello stato di salute del lavoratore rispetto alle patologie preesistenti che potrebbero determinare, in caso di infezione, un esito più grave o infausto e può evolversi sulla base di nuove conoscenze scientifiche sia di tipo epidemiologico sia di tipo clinico”

La **sorveglianza sanitaria eccezionale** è assicurata dal datore di lavoro a richiesta del lavoratore interessato.

Il datore di lavoro deve informare di tale opportunità tutto il personale; questi poi (docente o ATA), in ragione del proprio stato di salute, può chiedere al proprio Dirigente Scolastico di essere sottoposto a visita medica (ai sensi dell'art. 41 D. Lgs. 81/08) per accertare la propria condizione di “lavoratore fragile”.

Il Dirigente Scolastico, ricevuta la richiesta da parte del lavoratore, lo invia a visita medica:

**a.** attraverso il medico competente se già nominato per la sorveglianza sanitaria ex art. 41 del D.Lgs 81/08 (non presente presso le istituzioni scolastiche)

**b.** attraverso un medico competente ad hoc nominato, per il periodo emergenziale, anche, ad esempio, prevedendo di consorzicare più istituti scolastici;

**c.** attraverso la richiesta ai servizi territoriali dell'Inail che vi provvedono con propri medici del lavoro.

Con la visita medica il medico competente deve accertare se il lavoratore è effettivamente “fragile” e può lavorare o meno in presenza.

Qualora venisse accertato che le condizioni del lavoratore sono effettivamente a rischio più elevato per eventuale contagio da COVID-19, il **medico competente**, con apposita certificazione medica, **indica al datore di lavoro le misure o le limitazioni** temporanee da adottare a tutela della salute del lavoratore fragile.

Queste possono prevedere ad esempio: l'utilizzo di ulteriori dispositivi di sicurezza (ad es mascherine FFP2); l'assegnazione ad altra postazione; l'effettuazione del lavoro in modalità agile o a distanza ove compatibile con la natura della prestazione lavorativa.

Tali misure dovranno essere commisurate dal medico competente in base allo stato di salute del lavoratore e in rapporto alla tipologia di lavoro e alle specifiche condizioni di sicurezza presenti nel posto di lavoro.

Se nessuna delle prescrizioni sopra indicate è attuabile il lavoratore potrà essere riconosciuto temporaneamente inidoneo, fino alla data indicata dal medico competente e comunque almeno sino alla fine del periodo di emergenza.

Va evidenziato che, ai sensi dell'art.83 c.3 della L.77/2020, *“l'inidoneità alla mansione accertata ai sensi del presente articolo non può in ogni caso giustificare il recesso del datore di lavoro dal contratto di lavoro”*.

**Il D.L. 104/2020 (art. 32 c. 4) ha escluso la possibilità che il personale scolastico, diversamente da tutti gli altri lavoratori pubblici, possa essere utilizzato in modalità agile per tutto l'a.s. 2020/21.** Si tratta di un'esclusione grave ed incomprensibile, perché non solo priva le scuole della possibilità di organizzare il lavoro in modo più funzionale e più sicuro rispetto alle necessità determinate dall'emergenza sanitaria, ma non di meno rischia di compromettere il diritto alla tutela della salute del personale, specie se riconosciuto “fragile”.

Nonostante ciò il D.L. 83/2020 ha prorogato alla data del 15 ottobre 2020 l'efficacia di alcune misure in precedenza adottate, in particolare la proroga delle disposizioni relative al “lavoro in modalità agile” per *“i lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio da virus SARS-CoV-2, in ragione dell'età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o, comunque, da comorbilità che possono caratterizzare una situazione di maggiore rischiosità”* (art. 90 del D.L. 34/2020 convertito in L.77/2020).

**L'utilizzo in modalità agile** del lavoratore fragile, pertanto, resta un diritto del lavoratore esplicitamente previsto dalle norme *“Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19”*.

Questo diritto è riconosciuto sulla base delle valutazioni dei medici competenti, *“...a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione lavorativa”*. (Art. 90 L. 77/2020).

Appare del tutto evidente, allora, l'urgenza di definire quanto prima quali prestazioni lavorative nell'ambito scolastico sia possibile rendere in modalità agile, in modo tale che qualora un lavoratore venisse dichiarato “fragile” sarebbe chiaro e immediato come poterlo utilizzare.

Di seguito la procedura:

1. Il lavoratore richiede al Dirigente scolastico di essere sottoposto a visita attraverso l'attivazione della sorveglianza sanitaria e fornirà al medico competente, al momento della visita medesima, la documentazione medica relativa alle pregresse patologie diagnosticate, a supporto della valutazione del medico stesso.

2. Il Dirigente scolastico attiva formalmente la sorveglianza sanitaria tramite l'invio dell'apposita richiesta al medico competente (o a uno degli Enti competenti alternativi).

3. Il Dirigente scolastico concorda con il medico competente le procedure organizzative per l'effettuazione delle visite, anche mettendo eventualmente a disposizione i locali scolastici, se a giudizio del medico sia possibile garantire adeguate condizioni di areazione, igiene, non assembramento; qualora il medico non li giudicasse adeguati, sarà suo compito indicare al lavoratore una diversa sede per l'effettuazione della visita. Nel caso in cui la sorveglianza sia stata attivata presso uno degli Enti competenti alternativi, sarà l'Ente coinvolto a comunicare al lavoratore luogo e data della visita.

4. Il Dirigente scolastico fornisce al medico competente una dettagliata descrizione della mansione svolta dal lavoratore, della postazione/ambiente di lavoro dove presta l'attività, nonché le informazioni relative alle misure di prevenzione e protezione adottate per mitigare il rischio da Covid-19 all'interno dell'Istituzione scolastica.

Siamo ancora in attesa della definizione da parte del MI di tutta una serie di elementi in materia. In attesa delle stesse valgono i protocolli attivati nelle scuole per il Covid 19.

5. Il medico competente, sulla base delle risultanze della visita, "esprimerà il giudizio di idoneità fornendo, in via prioritaria, indicazioni per l'adozione di soluzioni maggiormente cautelative per la salute del lavoratore o della lavoratrice per fronteggiare il rischio da SARS-CoV-2 (Covid-19), riservando il giudizio di inidoneità temporanea solo ai casi che non consentano soluzioni alternative" (Circolare del Ministero della Salute e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 4 settembre 2020, n. 13). La visita dovrà essere ripetuta periodicamente anche in base all'andamento epidemiologico.

6. Il Dirigente scolastico, sulla base delle indicazioni del medico competente, assume le necessarie determinazioni.